

Concorso per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di perfezionamento all'estero per la Classe di Scienze Sociali Settore di Scienze Giuridiche

Art. 1

(Indizione concorso)

E' indetto un concorso, per soli titoli, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per l'attività di perfezionamento all'estero per il settore di Scienze Giuridiche.

Art. 2

(Area borsa di studio)

La borsa di studio, della durata di 12 mesi, dell'importo di € 13.735,00 è bandita sul tema *'Il fascicolo sanitario elettronico, tutela della salute e circolazione dei dati sanitari, verso una trasparenza sanitaria della persona'*.

Art. 3

(Requisiti richiesti)

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

- 1) possesso di un diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) oppure diplomi di laurea affini oppure diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente i DDMM 270/2004 e 509/1999 presso una Università italiana o straniera;
- 2) età non superiore ai 29 anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- 3) cittadinanza italiana od europea.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4

(Domande di partecipazione)

Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire, in plico unico, presso l'Ufficio Protocollo della Scuola, sito in Via Santa Cecilia n. 3, entro il **20 GENNAIO 2012**.

L'Ufficio Protocollo della Scuola segue i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Gli interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo il facsimile allegato, che è parte integrante del presente bando. Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono tutti gli elementi di cui al facsimile suddetto e/o prive della documentazione di cui all'art. 5 del presente bando.

Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del candidato e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5

(Documenti da allegare)

Alla domanda il candidato deve allegare i seguenti documenti, redatti in carta semplice:

- a) curriculum vitae;
- b) lettera di pre-enrollment dell'istituzione estera che il candidato intende frequentare con espresso riferimento al tema di cui all'Art. 2 e indicazione del tutore responsabile presso la stessa;
- c) dichiarazione di conoscenza della lingua inglese a livello buono;
- e) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea nonché la votazione riportata in ciascuno di essi e nell'esame finale;
- f) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato ritenga utili ai fini del giudizio della commissione. Qualora le pubblicazioni ed i titoli siano presentati in copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante complessivamente la conformità degli stessi ai rispettivi originali;
- g) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

Art. 6

(Modalità della selezione)

Il concorso è per soli titoli.

La commissione giudicatrice è nominata con Decreto direttoriale ed è composta dal responsabile scientifico della ricerca, che la presiede, e da due esperti della materia.

La commissione dispone di complessivi 100 punti per la valutazione dei titoli come di seguito specificato:

- *Titoli accademici*, fino ad un punteggio massimo di 60 punti;
- *Titoli scientifici*, pubblicazioni e lavori originali fino ad un massimo di 10 punti secondo la loro attinenza con la tematica in oggetto, a giudizio della Commissione giudicatrice;
- *Titoli professionali*, attività documentata di ricerca presso Enti pubblici o privati con contratti, o incarichi, sia in Italia che all'estero fino ad un massimo di 15 punti, secondo la loro attinenza con l'attività da svolgere, a giudizio della Commissione giudicatrice;
- *Borse di studio, premi, assegni*, sia in Italia che all'estero fino ad un massimo di 15 punti, secondo la loro attinenza con l'attività da svolgere, a giudizio della Commissione giudicatrice;

Al termine dei lavori la commissione formula apposita graduatoria sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato.

La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale della Scuola.

La valutazione dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero è attribuita, ai soli fini del concorso.

Art. 7

(Accettazione della borsa)

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il candidato dichiarato vincitore dovrà far pervenire, a pena di decadenza, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, la seguente documentazione, in carta semplice:

- 1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
- 2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

3) dichiarazione di non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo.

Art. 8

(Conferimento della borsa)

La borsa di studio viene attribuita con decreto direttoriale secondo l'ordine della graduatoria.

L'attività di perfezionamento all'estero non potrà essere iniziata prima dell'emanazione del provvedimento di conferimento della borsa.

Se l'assegnatario rinuncia, prima che lo stesso abbia iniziato l'attività di perfezionamento all'estero, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Al termine della sua permanenza all'estero il borsista dovrà presentare una relazione scientifica sull'attività svolta, sottoscritta dal tutore responsabile presso l'istituzione estera ospitante e dal docente responsabile della Scuola.

Art. 9

(Differimento o interruzione del periodo di godimento della borsa)

Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzione del periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita istanza, al vincitore che si trovi nelle condizioni previste dalla legge n. 53/2000, a condizione che l'istituzione estera interessata rilasci formale nulla-osta in merito.

In tali casi dovrà essere esibito, unitamente al predetto nulla-osta, un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della citata legge n. 53/2000.

Il borsista che interrompa l'attività è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed è obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare svolgimento dell'attività attestata dal responsabile dell'istituzione estera frequentata dal borsista. Tale obbligo non sussiste allorché la mancata conclusione dell'attività derivi da causa non imputabile al borsista.

Art. 10

(Pagamento della borsa)

Il pagamento della borsa di studio dell'importo di € 13.735,00 verrà corrisposto in due rate delle quali:

- la prima al momento dell'assegnazione della stessa;
- la seconda al momento della presentazione di una dichiarazione rilasciata dal tutore responsabile presso l'istituzione estera presso la quale il borsista si è recato, che certifichi il regolare svolgimento di almeno due terzi dell'attività prevista.

Art. 11

(Regime giuridico della borsa)

Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche ed è tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti dal decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.

La non osservanza delle norme statutarie o regolamentari dell'istituzione estera frequentata dal borsista comporta la decadenza dal godimento della borsa.

La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca del borsista.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Il godimento della borsa di studio non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato al perfezionamento del laureato borsista.

Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio in parola può chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della legge n. 476/1984. Il periodo di congedo straordinario é utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Alle borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni in materia di agevolazione fiscale di cui all'art. 6 della legge 3 novembre 1989, n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Art. 12

(Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli)

I candidati dovranno provvedere personalmente o loro spese, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla Scuola. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli.

Art. 13

(Responsabile di procedimento)

1. Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la d.ssa Chiara Busnelli – Scuola Superiore Sant'Anna – Piazza Martiri della Libertà n.33 – 56127 Pisa – tel. 050/883273, fax 050/883250, e-mail: infostudenti@sssup.it.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31.12.1996 n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del concorso.

2. Essi verranno resi anonimi per essere eventualmente utilizzati a fini di elaborazioni statistiche.